



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – esercizio dell'azione disciplinare – atto di deferimento -termini – art. 123 CGS - art. 125, comma 2, del CGS

Descrizione

L'art. 125, secondo comma, Codice di giustizia sportiva, prevede che l'atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. Ai sensi dell'art. 123, primo comma, Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Ne consegue che è tempestivo il deferimento avvenuto entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

80/CFA/2021-2022/B

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 123 CGS; art. 125, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0080 CFA del 05 maggio 2022 (A.S.D. Città di Calatabiano/Procura Federale)